



Produzioni vivaistiche:
regole per la commercializzazione
e passaporti delle piante

Pubblicazione a cura del
Servizio fitosanitario della  Regione Emilia-Romagna

Testi: *Nicoletta Vai*

Hanno collaborato: *Paola Govoni, Piergiorgio Grassi, Anna Mirotti,
Furio Rizzoli, Clelia Tosi, Marco Zuppicich*

Grafica: *Sanzio Candini*

Stampa: *Centro Stampa Regione Emilia-Romagna*

Prima edizione: settembre 2020

Il nuovo regime fitosanitario, entrato in vigore il 14 dicembre 2019, ha introdotto diverse novità per gli operatori della filiera vivaistica nelle fasi di produzione e commercializzazione di piante e materiali di moltiplicazione.

Il regolamento (UE) 2016/2031, uno dei provvedimenti base del nuovo impianto normativo, è il testo di riferimento relativamente alle misure di protezione contro gli organismi nocivi alle piante. Tale regolamento conferma il passaporto delle piante quale documento ufficiale indispensabile per la circolazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione Europea (e, se del caso, in determinate zone protette). Il formato del passaporto fitosanitario di oggi è diverso da quello previsto dalle precedenti normative ed è stato standardizzato a livello europeo. Il passaporto deve essere emesso per tutte le piante da impianto e per alcune sementi esplicitamente previste dalla normativa. È l'allegato XIII del regolamento (UE) 2019/2072 che elenca i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione.

Le norme oggi in vigore riconoscono inoltre nuovi livelli di responsabilità per gli operatori professionali, particolarmente per quelli autorizzati al rilascio del passaporto. Tracciabilità, registrazione dei dati, individuazione dei punti critici del processo produttivo, autocontrollo delle produzioni: sono alcune tra le parole chiave delle nuove regole fitosanitarie che danno la misura del maggiore coinvolgimento dei vivaisti nella gestione del rischio fitosanitario.

Per accompagnare gli operatori del settore in questa fase di cambiamento, abbiamo preparato questo "Quaderno" con l'obiettivo di entrare nelle principali novità normative con un linguaggio che, ci auguriamo, possa facilitarne la comprensione e l'applicazione. L'ultima parte del Quaderno è dedicata alla commercializzazione dei materiali vivaistici (fruttiferi, ornamentali, ortive, vite) e ai loro requisiti fitosanitari, particolarmente per quanto riguarda quegli organismi nocivi (oggi chiamati ORGANISMI REGOLAMENTATI NON DA QUARANTENA - ORNQ), dei quali è direttamente responsabile il vivaista attraverso il passaporto. Sono soprattutto questi (insetti, funghi, batteri, virus...) che devono essere oggetto di scrupolosi controlli visivi delle produzioni da parte dell'operatore professionale e del personale aziendale opportunamente formato.

I contenuti di questo Quaderno hanno una prevalente finalità informativa e non si sostituiscono alle norme in vigore, tutte riportate in calce, alle quali si rimanda per ogni necessità. Gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale sono a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

Indice

Passaporto delle piante: generalità	pag. 7
Emissione del passaporto	pag. 8
Modelli di passaporto	pag. 9
La tracciabilità	pag. 11
Commercializzazione dei materiali vivaistici: generalità.....	pag. 14
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto	pag. 17
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione ornamentali e delle piante ornamentali	pag. 20
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di ortaggi (escluse le sementi) e delle piante di ortaggi.....	pag. 22
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite...	pag. 25

PASSAPORTO DELLE PIANTE: GENERALITA'

Il nuovo regime fitosanitario, introdotto con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/2031 il 14 dicembre 2019, mantiene il passaporto delle piante per lo spostamento e la commercializzazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione Europea e, se del caso, per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette.

Il passaporto è un'etichetta ufficiale realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, chiaramente distinguibile da altre informazioni o etichette che possono essere presenti sul medesimo supporto. Le informazioni contenute sul passaporto devono essere scritte in maniera da non poter essere modificate ed essere durature.

Per potere rilasciare il passaporto delle piante l'operatore professionale vivaista deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) **Essere iscritto al RUOP** (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali). Tale iscrizione va effettuata c/o il Servizio fitosanitario ove risiede la sede legale dell'operatore stesso;
- b) **Essere autorizzato ad emettere i passaporti**. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio fitosanitario ove ha sede il centro aziendale dell'operatore, non è un semplice adempimento amministrativo. **Il passaporto che il vivaista appone sulle proprie produzioni garantisce infatti lo stato fitosanitario dei materiali e ne permette la circolazione nell'Unione Europea.**

Per tale motivo le nuove regole fitosanitarie affidano al vivaista nuovi obblighi e responsabilità relativamente a conoscenze tecniche e organizzazione aziendale. Infatti, per essere autorizzato all'emissione dei passaporti delle piante, il vivaista iscritto al RUOP deve:

- possedere le conoscenze necessarie per effettuare i controlli alle proprie produzioni riguardanti gli organismi nocivi da quarantena, gli organismi regolamentati non da quarantena e altri organismi soggetti a misure d'emergenza o particolari prescrizioni fitosanitarie, nonché i segni della presenza di tali organismi, i sintomi ad essi collegati e i mezzi per prevenire la presenza e la diffusione di tali organismi nocivi;
- disporre di sistemi e procedure che gli consentano di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità (registrazione dei dati relativi ai passaporti emessi e di quelli ricevuti con i materiali acquistati da altri operatori professionali)

Una volta autorizzato, durante il ciclo delle proprie produzioni il vivaista deve adempiere ad una serie di obblighi prima di apporre il passaporto sulle piante e sui materiali che intende commercializzare:

- Effettuare a cadenza regolare controlli visivi alle produzioni, al fine di verificarne lo stato di salute;
- Registrare questi controlli su un registro (cartaceo o informatizzato, in funzione dell'organizzazione aziendale);
- Registrare le misure poste in atto in caso di presenza, anche solo sospetta, di un organismo nocivo pericoloso;
- Conservare queste registrazioni per almeno tre anni;
- Individuare, sorvegliare e registrare i punti dei processi aziendali che possono rappresentare un rischio fitosanitario (punti critici);
- Conservare per almeno tre anni i dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei suddetti punti critici;
- Impartire una formazione adeguata al personale che partecipa al controllo fitosanitario delle piante, al fine di garantire che possieda le conoscenze necessarie per svolgere questa attività.

Nella figura 1 sono schematizzati i compiti del vivaista autorizzato a rilasciare passaporti delle piante

Figura 1 – Nuove responsabilità per i vivaisti autorizzati al passaporto

Obblighi e responsabilità dei vivaisti autorizzati al rilascio del passaporto



EMMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE

Il passaporto deve essere emesso ogni volta che le piante e i prodotti vegetali vengono spostate nel territorio dell'Unione Europea. Il regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce tuttavia delle eccezioni a questa regola:

1. Non si emette il passaporto per lo spostamento di piante tra siti della stessa azienda se questi sono posti a breve distanza. Con nota tecnica n. 607 del 20/01/2020, il Mipaaf ha chiarito che il concetto di **breve distanza** si estende a siti posti all'interno del medesimo territorio provinciale;
2. Non si emette passaporto se le piante sono cedute attraverso **vendita diretta ad un utilizzatore finale**. È richiesto invece il passaporto se la vendita all'utilizzatore finale avviene all'interno di una zona protetta oppure avviene tramite **contratti a distanza**

Una delle principali novità della nuova regolamentazione fitosanitaria riguarda le piante che si devono spostare con passaporto. Il passaporto, infatti, accompagna tutte le **piante da impianto**. L'elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti che devono circolare con il passaporto è riportato nell'Allegato XIII del Regolamento (UE) 2019/2072.

Il passaporto si appone **sull'unità di vendita**, che può essere costituita da una pianta singola oppure da un gruppo/lotto di piante omogeneo nella sua composizione, origine e negli altri elementi pertinenti. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, fascio, contenitore, il passaporto è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore. Se l'unità di merce è un vaso singolo, **il passaporto può essere apposto sul vaso**; deve in ogni caso essere riconoscibile e distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che figurano sul vaso stesso. L'apposizione del passaporto sui soli documenti fiscali non è più sufficiente.




Figura 2 – Esempio di gruppo/lotto omogeneo (unità di vendita)

Figura 3 – Passaporto in breve



Passaporto delle piante: regole base

1. Il passaporto può essere rilasciato esclusivamente da un operatore professionale registrato al RUOP e autorizzato dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale
2. Tutte le piante da impianto devono essere accompagnate da passaporto per circolare nel territorio dell'Unione
3. Il passaporto attesta che il materiale sul quale viene apposto è indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e da organismi nocivi prioritari, rispetta le disposizioni relative agli organismi regolamentati non da quarantena oltre ad eventuali misure adottate dalle autorità competenti per l'eradicazione di organismi nocivi
4. L'operatore professionale autorizzato appone il passaporto sull'unità di vendita di piante e prodotti vegetali prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione
5. Se le piante sono trasportate in un imballaggio, in un fascio o in contenitore, il passaporto delle piante è apposto su tale imballaggio, fascio, contenitore
6. Il passaporto può essere stampato direttamente sul vaso
7. Non è consentito il solo elenco di passaporti allegati ai documenti di trasporto e/o commerciali. L'unità di vendita deve essere sempre accompagnata dal passaporto

MODELLI DI PASSAPORTO

Con l'entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario è stato standardizzato il formato del passaporto, in maniera tale da renderlo facilmente riconoscibile a prescindere dallo Stato membro di origine dei materiali vegetali. Per gli operatori è pertanto più facile verificare la presenza del passaporto sui materiali ricevuti e garantire che tali merci soddisfino le condizioni fitosanitarie richieste dalla UE

Il regolamento (UE) 2017/2313 ha definito le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione e per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta. A causa delle differenze in termini di dimensioni e caratteristiche delle piante è previsto un certo grado di flessibilità, con modelli alternativi (per esempio disposti in verticale oppure in orizzontale) che consentano di tenere conto di tali differenze. Le dimensioni dei passaporti, l'uso di un bordo, le proporzioni delle dimensioni dei loro elementi, i caratteri utilizzati nei modelli indicati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2017/2313 sono solo alcuni esempi di come è possibile stampare i passaporti.

Il passaporto delle piante deve comunque contenere i seguenti elementi:

- Nell'angolo superiore destro la dicitura in italiano Passaporto delle Piante e in inglese Plant Passport (separate da /);
- Nell'angolo superiore sinistro la bandiera dell'Unione Europea (in bianco e nero oppure a colori);
- La **lettera A** seguita dalla denominazione della specie o taxon (l'indicazione della varietà è facoltativa);
- La **lettera B** seguita dal codice RUOP dell'operatore che emette il passaporto (che per l'Emilia-Romagna è: IT-08-XXXX);

- La **lettera C** seguita dal codice di tracciabilità. Con nota tecnica n 1889 del 16/01/2020 il Mipaaf ha stabilito che il codice di tracciabilità si compone di due parti:
 1. Il codice del centro aziendale (es. B0001), che viene comunicato dal Servizio fitosanitario all'operatore all'atto dell'iscrizione al RUOP;
 2. Una parte definita dall'azienda vivaistica, corrispondente alla tracciabilità aziendale. Questa parte può essere formata da numeri e/o lettere e va separata dal codice del centro aziendale con un trattino (-);
- La **lettera D** seguita da il nome del Paese Terzo di origine del materiale (es. Cile) oppure dalla sigla dello Stato membro dell'Unione di origine (IT per l'Italia, NL per l'Olanda, ecc.)

Le lettere A, B, C, D sono parte integrante del passaporto per cui devono essere sempre presenti (figura 4)

Figura 4 – Modelli di passaporto ordinario



Per facilitare la comprensione delle nuove disposizioni, il Mipaaf ha pubblicato varie note tecniche informative con alcuni esempi grafici inerenti il nuovo formato del passaporto nonché una panoramica delle diverse tipologie.

Passaporto per zone protette

Ha la stessa struttura del passaporto ordinario sopra descritto con alcune variazioni:

- La dicitura in italiano e in inglese con il suffisso ZP nell'angolo superiore destro (Passaporto delle piante ZP/Plant Passport PZ);
- Il nome per esteso dell'organismo nocivo nei confronti del quale la zona è protetta (es. *Erwinia amylovora*) oppure il codice EPPO dell'organismo (es. ERWIAM)

Sostituzione di un passaporto delle piante

Le nuove regole fitosanitarie non prevedono più il passaporto di sostituzione (RP) che si utilizzava in precedenza. All'articolo 93 il regolamento 2016/2031 dispone le nuove modalità di sostituzione, prevedendo due casi:

- quando occorre sostituire il passaporto delle piante rilasciato inizialmente per una unità di vendita;
- per una unità di vendita che viene divisa in due o più unità: in questo caso l'operatore professionale responsabile delle nuove unità rilascia i nuovi passaporti che sostituiscono quello iniziale.

Anche in caso di sostituzione, il passaporto può essere rilasciato solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: sono rispettate le prescrizioni in materia di tracciabilità, le caratteristiche delle piante interessate sono invariate, le piante sono indenni da organismi nocivi da quarantena e rispettano i requisiti previsti per gli altri organismi regolamentati. I passaporti che sono stati sostituiti, o il loro contenuto, devono essere conservati per almeno tre anni.



VOCABOLARIO

Contratto a distanza - Per contratto a distanza si intende qualsiasi contratto, concluso senza la presenza fisica e simultanea del venditore e dell'acquirente e perfezionato mediante l'uso di mezzi di comunicazione a distanza (internet, fax, social network, ecc.), che prevede la cessione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti con la spedizione del materiale mediante un servizio postale o un corriere, direttamente presso l'acquirente o presso punti di ritiro (es. Amazon Hub). Non si configura come contratto a distanza quello perfezionato con mezzi di comunicazione a distanza che prevede il ritiro del materiale da parte dell'acquirente presso la sede del venditore. Questa definizione è richiamata dal regolamento 2016/2031 all'articolo 65, punto 3 (relativo all'iscrizione al RUOP) e all'articolo 81, punto a (concernente l'esenzione del passaporto delle piante). La definizione è stata ulteriormente precisata dalla nota tecnica del Mipaaf n. 9475 del 8/2/2020.

Piante da impianto – Per piante da impianto si intendono le piante destinate a restare piantate oppure a essere piantate o ripiantate. Tale definizione è riportata dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031. Lo stesso articolo 2 indica per "impianto" l'operazione di collocamento di piante in un substrato colturale, o di innesto od operazioni simili, che ne assicurano la successiva crescita, riproduzione o moltiplicazione.

Unità di vendita – Per unità di vendita si intende *"la più piccola unità, commerciale o di altro tipo, utilizzabile nella fase di commercializzazione, che può costituire il sottoinsieme o l'insieme di un lotto"*. Questa definizione è riportata dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2031.

LA TRACCIABILITA'

L'articolo 69 del regolamento (UE) 2016/2031 introduce il concetto di tracciabilità e individua precisi obblighi per gli operatori professionali. Il regolamento stabilisce **cosa** deve essere tracciato, cioè "registrato", ma non **come** questo vada fatto. Ogni operatore vivaista, sulla base della propria organizzazione aziendale, decide quindi come registrare in entrata e in uscita i movimenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. **Attenzione!** Tali registrazioni non sono facoltative; il regolamento (UE) 2016/2031 dispone infatti che il Servizio fitosanitario possa autorizzare al rilascio del passaporto esclusivamente se il vivaista **"...dispone di sistemi e procedure che gli consentono di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità"**. I requisiti minimi di tracciabilità riguardano:

- Disponibilità di documenti fiscali che consentono di identificare, per ogni unità di vendita, le piante cedute e quelle acquistate;
- Presenza di un registro (cartaceo o informatizzato) nel quale vengono registrati i passaporti emessi per ogni unità di vendita. Il regolamento 2031 stabilisce che devono essere registrati “i dati relativi ai passaporti”; si ritiene che tali dati riguardino:
 - Identificativi dell’operatore professionale al quale l’unità di vendita è stata fornita (cliente);
 - Specie vegetale;
 - Tipo di passaporto (se ordinario o per zone protette);
 - Codice di tracciabilità, se presente;
 - Nel caso di acquisto di piante, identificativi dell’operatore dal quale le piante sono state acquistate

L’articolo 70 del regolamento (UE) 2016/2031 prevede anche l’obbligo di una tracciabilità interna all’azienda. Gli operatori professionali devono infatti istituire **“sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l’identificazione degli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno e tra i loro siti”**.

Tutte le registrazioni relative alla tracciabilità devono essere conservate dal vivaista per tre anni.

Il codice di tracciabilità (lettera C del passaporto). È un componente fondamentale del nuovo passaporto ed è composto dal **codice del centro aziendale** dal quale proviene il materiale (es. FE002) più una parte a discrezione del vivaista (corrispondente alla tracciabilità aziendale). Il codice di tracciabilità può essere integrato da un riferimento a un unico codice a barre, ologramma, chip o altro supporto di dati di tracciabilità, presente sull’unità di vendita. In caso di presenza o sospetta presenza di un organismo nocivo pericoloso, il codice, unitamente alla registrazione dei dati di tracciabilità, dovrebbero consentire una rapida e precisa individuazione dell’origine del punto di infezione/infestazione e localizzare eventuali misure di distruzione o blocco dei lotti sospetti.

L’articolo 83 del regolamento 2016/2031 stabilisce che non occorre riportare il codice di tracciabilità sul passaporto se le piante da impianto soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- sono preparate in modo da essere pronte per la vendita all’utente finale senza ulteriore preparazione;
- non presentano rischi di diffusione di organismi nocivi da quarantena o di organismi nocivi soggetti a misure d’emergenza;
- non appartengono a specie comprese nell’elenco delle piante ad alto rischio.

È in corso di pubblicazione un regolamento comunitario che elenca i generi per i quali il codice di tracciabilità (C) è obbligatorio (al momento è disponibile in bozza)

Riferimenti normativi inerenti passaporto delle piante e tracciabilità

➤ **Regolamento (UE) 2016/2031:**

- Capo V (Registrazione degli operatori professionali e tracciabilità): dall’articolo 65 all’articolo 70
- Capo VI, Sezione 2 (Passaporti delle piante richiesti per lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell’Unione): dall’articolo 78 all’articolo 95 + Allegato VII (passaporti delle piante)

➤ **Regolamento (UE) 2017/2313:** stabilisce le specifiche delle varie tipologie di passaporto

➤ **Regolamento (UE) 2019/827:** condizioni per l’autorizzazione al rilascio del passaporto (entra in vigore il 14/12/2020)

➤ **Regolamento (UE) 2019/2072:**

- Allegato XIII (elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione)
- Allegato XIV (elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l’indicazione “PZ” per l’introduzione e lo spostamento in determinate zone protette)

Figura 5 – Emissione passaporto: schema riassuntivo (fonte: Mipaaf)



Schema riepilogativo concernente l'emissione del Passaporto delle Piante

Materiali ceduti	Soggetto che acquista				Caso speciale
	Operatore professionale (OP)		Utente finale (Non utilizza la merce per scopi professionali o commerciali ma per fabbisogno personale)		
	OP	OP che vende esclusivamente a utilizzatori finali non professionisti, senza ulteriore preparazione della merce e senza che vi sia rischio di diffusione di organismi nocivi	Vendita diretta	Vendita a distanza (Ordine tramite mezzi di comunicazione a distanza quali telefono, fax, Internet, catalogo, ecc.)	
Piante, prodotti di piante e altri oggetti per i quali è obbligatorio un PP ai fini della movimentazione all'interno della UE	Passaporto fitosanitario PP 	Passaporto fitosanitario PP 	Non necessario 	Passaporto fitosanitario PP 	Passaporto fitosanitario PP combinato con etichetta di certificazione 
Piante, prodotti di piante e altri oggetti per i quali è obbligatorio un PZ ai fini della movimentazione all'interno di Zone protette	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario ZP combinato con etichetta di certificazione 
Piante, prodotti di piante e altri oggetti, originari dalla Ue per i quali sono richiesti requisiti particolari per la loro movimentazione all'interno dell'Unione	Passaporto fitosanitario PP 	Passaporto fitosanitario PP 	Non necessario 	Passaporto fitosanitario PP 	Passaporto fitosanitario PP combinato con etichetta di certificazione 
Piante, prodotti di piante e altri oggetti per i quali sono richiesti requisiti particolari per la loro introduzione e movimentazione all'interno di Zone Protette	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario per le zone protette 	Passaporto fitosanitario ZP combinato con un'etichetta di certificazione 

COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI VIVAISTICI: GENERALITÀ

Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come l'operatore professionale vivaista iscritto al RUOP che vuole vendere (commercializzare) le proprie produzioni debba essere autorizzato all'emissione del passaporto e apporre il passaporto stesso sulle unità di vendita prima della loro movimentazione. **Il passaporto garantisce la sanità delle piante**, in quanto attesta che i materiali che accompagna soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- Sono indenni da **organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione** e da **organismi nocivi prioritari**;
- Rispettano le disposizioni relative agli **organismi regolamentati non da quarantena** (elencati nell'Allegato IV del Regolamento (UE) 2019/2072);
- Rispettano le misure volte a prevenire la presenza di organismi regolamentati non da quarantena su specifiche piante da impianto (elencate nell'Allegato V del Regolamento (UE) 2019/2072);
- Rispettano eventuali misure adottate dalle autorità competenti (Servizi fitosanitari) per l'eradicazione di organismi da quarantena rilevanti per l'Unione o temporaneamente considerati tali.

Per potere commercializzare i materiali vivaistici non è quindi sufficiente il rispetto delle regole relative agli organismi da quarantena, ma devono essere rispettate una serie di norme che riguardano specificatamente la commercializzazione di piante e materiali di moltiplicazione di ornamentali, ortive, fruttiferi e vite. Il testo oggi di riferimento è la **direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 dell'11 febbraio 2020**, che ha modificato le precedenti direttive relative alla commercializzazione dei materiali vivaistici. Per meglio comprendere e applicare le nuove regole, è opportuno vedere brevemente cosa è cambiato e come si è arrivati alla nuova classificazione degli organismi nocivi.

Con l'entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario (14 dicembre 2019) tutti gli organismi nocivi precedentemente classificati da quarantena sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Questo lavoro ha permesso di redigere un nuovo elenco di organismi da quarantena oggi definiti in base all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/2031 **organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione**. Lo stesso regolamento 2016/2031 definisce (articolo 36) gli **organismi regolamentati non da quarantena** per l'Unione (ORNQ) e stabilisce che tali organismi e le specifiche piante da impianto figurino in un unico elenco che comprenda gli organismi nocivi contemplati da una serie di disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove regole. L'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione delle Piante (EPPO) ha predisposto questo nuovo elenco oggi incluso nell'Allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Nell'Allegato V del medesimo regolamento sono elencate le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ.

Successivamente alla nuova classificazione degli organismi nocivi si è proceduto all'aggiornamento dei singoli provvedimenti relativi alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vivaistici. La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 è appunto il testo che comprende tali modifiche e aggiornamenti e **si applica a decorrere dal 1° giugno 2020**

Perché è importante che il vivaista conosca quali sono gli ORNQ che possono essere presenti sulle piante da impianto che produce? Perché:

1. *“Gli operatori professionali non introducano un organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione, né spostino tale organismo nocivo nel territorio dell'Unione sulle piante da impianto attraverso le quali è trasmesso”* (articolo 37 Reg. 2016/2031);
2. Il SF concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante qualora tale operatore soddisfi varie condizioni tra le quali la seguente: *“.....possiede le conoscenze necessarie per effettuare gli esami (controlli) riguardanti...gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena che possono colpire le piante”* (articolo 89 Reg. 2016/2031);

3. *“Quando l’operatore autorizzato intenda rilasciare un passaporto delle piante, egli identifica e controlla i punti del suo processo di produzione che risultano critici per quanto riguarda il rispetto dell’articolo 37 (ORNQ). Egli conserva per almeno tre anni i dati riguardanti l’identificazione e il controllo dei suddetti punti”* (articolo 90 Reg. 2016/2031)

In pratica: l’operatore professionale vivaista è responsabile del rispetto delle disposizioni relative agli ORNQ, attestate tramite il passaporto delle piante che lui stesso appone sull’unità di vendita prima dello spostamento/commercializzazione. Attraverso l’autocontrollo documentato delle proprie produzioni e le eventuali misure volte alla prevenzione e al controllo di tali organismi, egli garantisce il rispetto delle soglie previste per gli ORNQ sulle rispettive piante da impianto

VOCABOLARIO



Organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione – Il regolamento 2016/2031 definisce organismi nocivi da quarantena quegli organismi nocivi la cui identità è stata accertata, che non sono presenti nel territorio, oppure, se presenti, non sono ampiamente diffusi e sono in grado di introdursi, di insediarsi e di diffondersi all’interno del territorio stesso. L’ingresso di questi organismi nocivi determina un impatto economico, ambientale, sociale inaccettabile sul territorio in questione. Gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione hanno come territorio di riferimento l’Unione europea e, quindi, possiedono lo status di organismi da quarantena soltanto all’interno della UE. Gli Allegati II e III del regolamento (UE) 2019/2072 riportano l’elenco degli organismi da quarantena rilevanti per l’Unione.

Organismi nocivi prioritari – Sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione il cui potenziale impatto economico ambientale o sociale sul territorio dell’Unione è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena. Qualora dovessero insediarsi in Europa potrebbero comportare danni economici, sociali ed ecologici considerevoli. Per tali organismi è previsto un rafforzamento delle misure di prevenzione come, per esempio, l’intensificazione di indagini di sorveglianza e l’elaborazione di piani di emergenza e di piani di azione. Gli organismi nocivi prioritari soddisfano tutte le condizioni seguenti: la loro presenza nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata o è nota in una parte limitata di tale territorio o in casi sporadici, irregolari, isolati e non frequenti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1072 riporta l’elenco degli organismi nocivi prioritari; questi, venti in totale, sono schematizzati in tabella 1.


Organismi regolamentati non da quarantena - Si tratta di organismi nocivi ampiamente diffusi nell’Unione europea e trasmessi prevalentemente da determinate piante da impianto. Vista la loro diffusione non rispondono ai criteri di un organismo da quarantena ma, date le ripercussioni economiche inaccettabili che la loro comparsa potrebbe comportare, occorre adottare misure fitosanitarie a livello vivaistico. Appartengono a questa categoria, in particolare, i cosiddetti «organismi di qualità» noti nel settore della certificazione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione, incluse le sementi. L’Allegato IV del regolamento (UE) 2019/2072 elenca gli organismi regolamentati non da quarantena per le diverse piante da impianto.

Tabella 1 – Organismi nocivi da quarantena prioritari per l’Unione europea

Specie	Tipologia
<i>Agrilus anxius</i>	Insetto
<i>Agrilus planipennis</i>	Insetto
<i>Anastrepha ludens</i>	Insetto
<i>Anoplophora chinensis</i>	Insetto
<i>Anoplophora glabripennis</i>	Insetto
<i>Anthonomus eugenii</i>	Insetto
<i>Aromia bungii</i>	Insetto
<i>Bactericera cockerelli</i>	Insetto
<i>Bactrocera dorsalis</i>	Insetto
<i>Bactrocera zonata</i>	Insetto
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Nematode
<i>Candidatus liberibacter</i> spp., agente causale della malattia di Huanglongbing o di inverdimento degli agrumi	Batterio
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Insetto
<i>Dendrolimus sibiricus</i>	Insetto
<i>Phyllosticta citricarpa</i>	Fungo
<i>Popillia japonica</i>	Insetto
<i>Rhagoletis pomonella</i>	Insetto
<i>Spodoptera frugiperda</i>	Insetto
<i>Thaumatotibia leucotreta</i>	Insetto
<i>Xylella fastidiosa</i>	Batterio

Riferimenti normativi relativi alla commercializzazione delle produzioni vivaistiche

- **Testo base: Direttiva di esecuzione (UE) 2020/177** dell’11 febbraio 2020
- **Commercializzazione fruttiferi: Decreto 18 maggio 2020** – “Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 che modifica, tra le altre, la direttiva di esecuzione 2014/98/CE”
- **Commercializzazione vite: Decreto 5 giugno 2020** – “Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE inerente norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite”
- **Commercializzazione ortaggi: Decreto 5 giugno 2020** – “Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi”;
- **Commercializzazione ornamentali: Decreto 17 luglio 2020** – “Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione, dell’11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Modifica del decreto 9 agosto 2000” (GU n. 190 del 30/7/2020)



COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLE PIANTE DA FRUTTO

La direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, ha aggiornato i requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi devono possedere per essere commercializzati e ha aggiornato l'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) per le specifiche specie.

Il decreto Mipaaf 18 maggio 2020, che ha recepito la suddetta direttiva, ha modificato il decreto 6 dicembre 2016 sia nell'articolo sia negli allegati, che sono stati sostituiti in toto dagli Allegati I, II, III e IV del nuovo decreto.

Fatte salve le norme in materia fitosanitaria, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto (compresa la fragola) possono essere commercializzati soltanto se sono ufficialmente certificati come «materiali prebase», «materiali di base» o «materiali certificati» oppure se rispondono alle condizioni ed ai requisiti per essere qualificati come materiali CAC.

Vediamo nel dettaglio cosa significano questi termini e quali cartellini accompagnano piante e materiali di moltiplicazione nelle fasi di commercializzazione.

a) Categoria CAC

Nella categoria CAC (acronimo che significa Conformità Agricola Comunitaria) rientrano i materiali di propagazione garantiti dall'azienda che li ha prodotti. Questi materiali sono dichiarati privi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e rispettano i requisiti dei vari organismi nocivi regolamentati non da quarantena per le specifiche piante da impianto. La garanzia del produttore è attestata dal passaporto delle piante che lo stesso produttore (registrato al RUOP e autorizzato al rilascio del passaporto dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale) appone sulle unità di vendita.

Con note tecniche n. 12251 del 3/4/2020 e n. 15854 del 15/5/2020 il Mipaaf ha stabilito che ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria CAC può essere applicato il passaporto integrato con le informazioni del documento del fornitore, conformemente agli Allegati 3 e 4 del regolamento 2017/2313. Il modello da utilizzare è quello riportato in figura 7.

Figura 6 – Modello di passaporto integrato con il documento del fornitore per i materiali di categoria CAC

 <p>PASSAPORTO DELLE PIANTE o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT o PLANT PASSPORT PZ (organismi nocivi da quarantena o codici organismi art. 32 reg. 2016/2031)</p>	
<p>SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXX DEN. BOTANICA XXXXX VARIETÀ XXXX PORTINNESTO XXX CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTE/E</p>	<p>NORME E REGOLE UE-ITALIA ANNO EMISSIONE O DATA DI EMISSIONE MATERIALI CAC CODICE FORNITORE: IT-XX-XXX COD. ID. XXXX + CODICE A BARRE O QCODE</p>

Alla voce “**codice fornitore**” va inserito il codice di registrazione al RUOP. Alla voce “**cod.id**” va riportato il codice di tracciabilità del materiale, preceduto dal codice identificativo del centro aziendale.



VOCABOLARIO

Fornitore – In base alle normative sulla commercializzazione per **fornitore** si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi o le piante da frutto: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario, il codice fornitore (da indicare sul passaporto) coincide con il codice RUOP


b) Certificazione europea: Categoria prebase, base e certificato

La certificazione è un processo volontario realizzato al fine di garantire la produzione di materiali vivaistici sani dal punto di vista fitosanitario e geneticamente rispondenti alle caratteristiche varietali. Il processo, se correttamente seguito, permette di ottenere l'idoneità alla certificazione del materiale prodotto e l'autorizzazione ad accompagnare il materiale con cartellini-certificato che attestano il rispetto di tutte le fasi del processo e la tracciabilità del materiale. L’entrata in vigore del DDG 6 dicembre 2016 ha introdotto la certificazione europea. **Possono fare richiesta di certificazione i vivaisti iscritti al RUOP e autorizzati al rilascio del passaporto**

Abbiamo già visto che il Regolamento (UE) 2017/2313 ha definito il modello uniformato per il passaporto delle piante, che può essere unificato all’etichetta di certificazione dei materiali di categoria prebase, base e certificato. La nota tecnica Mipaaf n. 15854 del 15/5/2020 riporta tutte le forme grafiche delle etichette della certificazione per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto.

In figura 8 sono riportati i tre modelli per le categorie prebase, base e certificato, nell’ambito della certificazione volontaria europea

Figura 7 – Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette della certificazione europea



c) Certificazione nazionale: Categoria prebase, base e certificato

La certificazione volontaria nazionale può essere ottenuta solo dopo avere applicato quanto previsto dalla normativa europea. Le disposizioni nazionali vanno cioè ad attuarsi in aggiunta e non in sostituzione di quanto previsto a livello europeo. **Possono fare richiesta di certificazione nazionale i vivaisti iscritti al RUOP e autorizzati al rilascio del passaporto.** Anche per questa tipologia di materiale vivaistico, la nota tecnica Mipaaf n. 15854 del 15/5/2020 riporta le forme grafiche delle etichette per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto in certificazione nazionale. In figura 8 sono riportati i tre modelli per le categorie prebase, base e certificato (Qualità Vivaistica Italia)

Figura 8 – Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette della certificazione nazionale



L'attuale legislazione comunitaria e nazionale distingue quindi il materiale di propagazione in tre categorie decrescenti per qualificazione genetica e fitosanitaria:

- **Certificazione volontaria nazionale (certificato nazionale)**
- **Certificazione volontaria europea (certificato UE)**
- **CAC (livello minimo necessario per la commercializzazione)**

Quadro 1 – Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto: normative nazionali di riferimento

- Decreto legislativo 25 giugno 2010 n. 124 (Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti)
- Decreto Ministeriale 4 marzo 2016 (Attuazione art. 7 D.Lgs. 124/2010 relativamente al registro nazionale delle varietà di piante da frutto)
- Decreto (DDG) 6 dicembre 2016 (Recepimento Direttive 2014/96-97-98/UE)
- Decreto 18 maggio 2020 (Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 che modifica, tra l'altro il DDG 6 dicembre 2016)



COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE ORNAMENTALI E DELLE PIANTE ORNAMENTALI

Relativamente al materiale riproduttivo delle piante ornamentali, la direttiva 2020/177/UE è stata recepita con il decreto ministeriale 17 luglio 2020, il quale ha modificato alcune parti del testo di riferimento per la commercializzazione, rappresentato dal decreto 9 agosto 2000. La principale modifica riguarda i requisiti fitosanitari dei materiali. L'articolo 1 del DM 17 luglio 2020, stabilisce infatti che per potere essere commercializzati i materiali vivaistici devono risultare nel luogo di produzione (vivaio), almeno ad un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle specifiche piante da impianto. Le soglie per tutti gli ORNQ sono pari a 0. Gli ORNQ associati ai pertinenti materiali di moltiplicazione e alle rispettive soglie sono elencati nell'Allegato I del DM 17 luglio 2020. I materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono inoltre risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi che riducono il valore e la qualità dei materiali stessi o da indizi o sintomi degli stessi.

Il passaporto è il documento che accompagna le piante in tutte le fasi della commercializzazione e ne garantisce la sanità. In figura 9 è riportato lo schema del passaporto ordinario (come da Regolamento 2017/2313). Le informazioni relative al fornitore previste dal DM 9 agosto 2000 (tuttora vigente, seppure con le modifiche sopra riportate) che venivano riportate nel **documento di commercializzazione**, possono essere integrate nel passaporto. In alternativa, tali informazioni possono essere riportate nel documento di trasporto, nella bolla o nella fattura.

In foto 1 un passaporto emesso da un operatore olandese: da notare che il punto C (tracciabilità) non è stato compilato, in quanto si tratta di piante finite pronte per la vendita senza ulteriori manipolazioni.

Figura 9 – Schema di passaporto ordinario per piante ornamentali




Foto 1- Passaporto olandese su piante finite





VOCABOLARIO

Documento di commercializzazione - È un'etichetta che il fornitore applica sulle piante o sul materiale di moltiplicazione oppure su un documento che accompagna la merce (bolla, fattura, documento di trasporto). Il documento di commercializzazione deve accompagnare gruppi di piante sufficientemente omogenee (lotti). È consentito unificare il documento di commercializzazione con il passaporto delle piante, integrando il passaporto con le informazioni del fornitore.

Quadro 2 – Commercializzazione delle piante ornamentali: normative nazionali di riferimento

- Decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 151 (Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali)
- Decreto Ministeriale 9 agosto 2000 (Recepimento delle direttive 99/66/CE, 99/68/CE, 99/69/CE relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D.lgs 19/5/2000 n. 151)
- Decreto ministeriale 17 luglio 2020 (Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, modifica del decreto 9 agosto 2000)



COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DI ORTAGGI (ESCLUSE LE SEMENTI) E DELLE PIANTINE DI ORTAGGI

Le normative sulla commercializzazione (riportate nel quadro 3) hanno per oggetto la commercializzazione delle piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi (ad eccezione delle sementi), appartenenti ai generi, alle specie, o agli ibridi elencati nell'Allegato I del DM 14 aprile 1997. Tale elenco non è stato modificato dall'entrata in vigore della direttiva 177/2020/UE e dallo specifico decreto di recepimento. Al contrario, sono stati modificati i requisiti fitosanitari dei materiali, in analogia con le altre categorie di produzioni vivaistiche (fruttiferi, ornamentali, vite) e coerentemente con le disposizioni della nuova regolamentazione fitosanitaria per quanto riguarda la classificazione degli organismi nocivi. L'articolo 1 del Decreto 5 giugno 2020 ha infatti modificato l'articolo 5 del DM 14 aprile 1997, relativo ai requisiti fitosanitari. Oggi, per potere essere commercializzati, le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi devono risultare nel luogo di produzione (vivaio), almeno ad un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle specifiche piante da impianto. La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato del DM 5 giugno 2020, che ha sostituito l'Allegato II del DM 14 aprile 1997 (tabella 2). Le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi devono infine risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi che riducono il valore e la qualità dei materiali stessi o da indizi o sintomi degli stessi.

Figura 10 – Passaporto per piante orticole correttamente compilato



Quadro 3 – Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione di ortaggi e delle piantine di ortaggi: normative nazionali di riferimento

- Decreto 14 aprile 1997 (Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi)
- Decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 124 (Recepimento della direttiva 2008/72/CE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi);
- Decreto Ministeriale 3 luglio 2012 (Istituzione del Registro nazionale dei portinnesti di piante ortive)
- Decreto Ministeriale 5 giugno 2020 (Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 della Commissione che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi)

**Tabella 2 – ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi
(Allegato DM 5 giugno 2020)**

ALLEGATO

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di or- taggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones <i>et al.</i> [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> [XAN- TPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vaute- rin <i>et al.</i> [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di or- taggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi
<i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico) [1FU- SAG], esclusi <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>al- bedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FU- SAAL] e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0%
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0%
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0%
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0%

Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di or- taggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L. <i>Allium sativum</i> L.	0%
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi (genere o specie)	Soglia per la presenza di ORNQ sulle piantine di or- taggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1%
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1%
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0%
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%



COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE

I materiali di moltiplicazione della vite idonei alla commercializzazione appartengono a quattro categorie (materiali iniziali, di base, certificato e standard) a seconda delle loro caratteristiche qualitative. In analogia con i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, vengono commercializzati con etichette di colore diverso:

- Materiali iniziali con etichetta bianca e barra diagonale violetta;
- Materiali di base con etichetta bianca;
- Materiali certificati con etichetta azzurra;
- Materiali standard con etichetta arancione

Il decreto 5 giugno 2020 che ha recepito la direttiva 177/2020/UE ha modificato gli Allegati I e II del DM 7 luglio 2006, sostituendoli con i seguenti nuovi allegati:

- Allegato I: condizioni relative alla coltura
- Allegato II: condizioni relative ai materiali di moltiplicazione

Si rimanda al testo del provvedimento per gli specifici contenuti. Ricordiamo che con nota tecnica n. 37583 del 26/11/2019 il Mipaaf ha stabilito le modalità di predisposizione del passaporto delle piante congiunto all'etichetta di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, secondo il facsimile riportato in figura 11.

Figura 11 – Formato grafico del passaporto congiunto all'etichetta di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite

	Passaporto delle Piante / Plant Passport
	Norme CE
Servizio fitosanitario nazionale Servizio nazionale di certificazione della vite Italia -	
Genere: VITIS L.	
Tipo di materiale:	
Categoria:	
Paese di produzione: ITALIA	
Codice di registrazione del produttore (RUOP):	
Riconfezionatore:	
N° di riferimento Lotto:	
Varietà clone	
Portinnesto clone	
Quantità: Lunghezza: (solo per talee portinnesto)	
Anno di coltura	

Figura 12 – Passaporto vite correttamente compilato (materiale certificato)

 **PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT**

**NORME CE - SERVIZIO FITOSANITARIO NAZIONALE
SERVIZIO NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLA VITE - ITALIA**

GENERE: **VITIS L.**
 CATEGORIA: **CERTIFICATO**
 TIPO MATERIALE: **BARBATELLE INNESTATE**
 PAESE di PRODUZIONE: **ITALIA**
 CODICE di REGISTRAZIONE DEL PRODUTTORE (RUOP): **IT-08-0136**
 RICONFEZIONATORE: **IT-08-0136**
 N° di RIFERIMENTO LOTTO: **19-042**

VARIETA': **ALBANA B.**

CLONE: **I - AL 14 T**

PORTINNESTO: **KOBER 5 BB**

CLONE: **I - ISV CONEGLIANO 1**

QUANTITA': **25** ANNO di COLTURA: **2019**

**Quadro 4 – Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite:
normative nazionali di riferimento**

- Decreto Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969 n. 1164 (Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);
- Decreto Presidente della Repubblica 18 maggio 1982 n. 518 (attuazione delle direttive 71/140/CEE, 74/648/CEE, 74/649/CEE, 77/629/CEE, 78/55/CEE, 78/692/CEE relative alla produzione e al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);
- Legge 19 dicembre 1984 n. 865 (Attuazione della direttiva 82/331/CEE relativa alla produzione e al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);
- Decreto Ministeriale 8 febbraio 2005 (Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);
- Decreto Ministeriale 7 luglio 2006 (Recepimento della direttiva 2005/43/CE che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite);
- Decreto Ministeriale 5 giugno 2020 (Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE, inerente norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite)



Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
via A. da Formigine, 3 - 40128 Bologna
omp1@regione.emilia-romagna.it

sito web: <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario>